

Borsa Italiana S.p.A.
Sede Legale
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
Italia
Telefono +39 02 72426 1
Fax +39 02 72004333
www.borsaitaliana.it



London
Stock Exchange Group

Spettabile
Consob
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Milano, 22 ottobre 2018

Oggetto: Consultazione pubblica concernente l'adeguamento delle prassi di mercato ammesse da Consob al quadro normativo MAR

Borsa Italiana S.p.A. ed EuroTLX SIM S.p.A. manifestano il proprio apprezzamento per la possibilità di contribuire al processo di consultazione riguardante l'adeguamento delle prassi di mercato ammesse da Consob, alla luce del mutato assetto normativo introdotto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") e relative disposizioni attuative, che hanno modificato il quadro di riferimento, i criteri di valutazione, i limiti e le condizioni operative per l'istituzione delle prassi di mercato.

Con riferimento alla Prassi n. 1, relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato, si supporta l'intenzione di codesta Commissione di rendere la prassi più appetibile per gli emittenti, soprattutto PMI, anche in considerazione della proposta di revisione del Regolamento MAR pubblicata dalla Commissione europea nel maggio 2018 in relazione all'istituzione di un quadro normativo europeo che consenta alle società quotate in mercati di crescita per le PMI di stipulare con un intermediario contratti di liquidità che godranno dello status di AMP.

A tal proposito, si richiede a codesta Commissione di valutare l'opportunità di istituire una analoga prassi di sostegno della liquidità anche con riferimento alle obbligazioni e obbligazioni convertibili quotate su mercati regolamentati e non regolamentati (quali, ad esempio, MOT, ExtraMOT Pro, ed EuroTLX), prevedendo apposite condizioni operative che tengano conto delle caratteristiche di tali tipologie di strumenti e della struttura di tali mercati.



London
Stock Exchange Group

Ciò premesso, di seguito si forniscono le nostre risposte ai quesiti riguardo alla Prassi n. 1, relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato.

Osservazioni - Prassi Di Mercato n.1 - Attività di sostegno della liquidità del mercato

Domanda 1: è opportuno introdurre la categoria degli emittenti strumenti finanziari altamente liquidi?

In considerazione delle elevate soglie in termini di flottante richieste al fine di ricondurre gli strumenti finanziari nella categoria degli strumenti liquidi (ai sensi del richiamato articolo 22 del Regolamento CE 1287/2006), non si ravvisa la necessità di introdurre un'ulteriore categoria di emittenti strumenti finanziari altamente liquidi, alla luce delle caratteristiche strutturali dei mercati italiani.

Domanda 2: è opportuno prevedere un periodo diverso da 30 giorni per il calcolo della media del controvalore degli scambi? Se sì, quale?

Si ritiene che il calcolo dei limiti in termini di risorse allocate per l'esecuzione della prassi e di quantitativo massimo giornaliero dovrebbe essere effettuato sul controvalore medio giornaliero degli scambi delle 30 sedute di negoziazione antecedenti all'avvio dell'operatività anziché delle 20 sedute precedenti, approccio peraltro adottato dall'autorità nazionale competente francese in occasione dell'istituzione della prassi di sostegno della liquidità nello scorso luglio.

Domanda 3: è opportuno definire in modo diverso le modalità di remunerazione dell'intermediario?

Si reputa che la modalità di remunerazione dell'intermediario nell'ambito dell'esecuzione della prassi sia coerente con la finalità di non incentivare lo stesso ad influenzare i prezzi o gli scambi, in osservanza dell'articolo 7, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/908.

Domanda 4: è opportuno prevedere condizioni e limiti diversi per l'operatività in asta?

Non si ritiene opportuno prevedere condizioni o limiti diversi per l'operatività in asta, fermo restando il dovere dell'intermediario di assicurare che gli ordini inseriti in fase di asta non influenzino il prezzo finale dell'asta.

Domanda 5: è opportuno consentire in condizioni eccezionali operazioni fuori mercato? Quali dovrebbero essere tali condizioni?

Nello svolgere l'attività di sostegno della liquidità, si raccomanda di mantenere l'obbligo per l'intermediario di non effettuare operazioni fuori mercato, neppure in situazioni eccezionali, ma di operare sempre sul mercato in conformità alle modalità e agli orari di negoziazione ivi previsti.

Domanda 6: è adeguata la cadenza trimestrale delle informazioni che l'emittente deve pubblicare?

Si reputa congrua la cadenza trimestrale con cui l'intermediario è tenuto comunicare all'emittente i dettagli circa l'operatività posta in essere ai fini della pubblicazione dell'emittente nei confronti del pubblico.

Domanda 7: sono sufficienti le informazioni che l'emittente deve fornire trimestralmente al pubblico al fine di consentire una valutazione della modalità di applicazione della Prassi n. 1?

Si ritiene che le informazioni che l'emittente deve pubblicare trimestralmente siano complete e sufficienti al fine di assicurare un elevato livello di trasparenza a favore del pubblico.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:

Paola Fico paola.fico@borsaitaliana.it

Isabella Tirri isabella.tirri@lseg.com